



RdB- Rappresentanze sindacali di Base *Ministero Finanze – Agenzie Fiscali*

Esecutivo nazionale tel 335380821 – 3473762758 - Fax 06-233200763
E-mail: oltrelecolonne@rdbwebstato.it - Sito internet www.rdbwebstato.it



Aderente alla **CUB** (Confederazione Unitaria di Base)

Il principio affermato da una decisione del tribunale di Castrovillari, in sede d'appello **CONTRATTI, sindacati tutti al tavolo** **Ai negoziati decentrati vanno ammessi anche gli esclusi dal Ccnl**

"La mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di comparto, da parte di un sindacato, non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa decentrata". Così ha deciso il tribunale di Castrovillari, con la sentenza n.310, emessa l'8 maggio scorso.

CHI HA DIRITTO A PARTECIPARE

Il giudice ha affermato questo principio rivoluzionario (già stabilito in un precedente decreto del giudice del lavoro della stessa città) e ha argomentato la pronuncia citando il decreto legislativo 29/93 (oggi dlgs 165/2001). Il dispositivo, infatti, a detta del giudice monocratico, afferma l'esistenza "di un'autonoma attività di contrattazione a livello decentrato in riferimento al quale la legittimazione spetta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale si riferisce il contratto". A questo proposito, peraltro, la normativa di riferimento chiarisce che: "a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31.12.'9' n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative". Di qui il diritto di accesso anche alle forme di partecipazione costituite dall'informazione preventiva e successiva.

CHI PUO' FARE RICORSO

Il tribunale di Castrovillari ha chiarito, inoltre, anche il concetto di legittimazione attiva del sindacato, vale a dire la capacità di ricorrere al giudice per tutelare gli interessi dei lavoratori. Secondo il giudice, infatti, l'articolo 28 della Legge 300/70 (lo Statuto dei lavoratori) "limita esplicitamente la legittimazione ad agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe a dire", si legge nella sentenza, "alle articolazioni periferiche delle strutture sindacali nazionali, dotate di una soggettività distinta e portatori di autonomi interessi collettivi (cassazione 6058/98 e 7368/97)". E sulla base di questa constatazione ha rigettato l'opposizione dell'amministrazione che, era fondata, appunto, sulla carenza di legittimazione da parte del sindacato ricorrente. Nel caso specifico il Sindacato autonomo di base (sodalizio aderente alla federazione nazionale Gilda-Unams). Ciò perché "dalla documentazione depositata da parte ricorrente, emergono, infatti, le circostanze concernenti l'adesione del Sab alla Federazione sopra indicata e la carica di segretario generale ricoperta da Sola Francesco", si legge nella pronuncia del tribunale, "e l'accreditamento dello stesso presso il Ministero dell'Istruzione ed il Csa (centro servizi amministrativi, ndr)". "Va dunque affermata", conclude il giudice, "la legittimazione ad agire dell'odierno opposto."

LA CONDOTTA ANTISINDACALE

La sentenza riporta, inoltre, anche la nozione di condotta antisindacale, rifacendosi all'insegnamento della Suprema corte di cassazione: "costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro idoneo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, essendo del tutto irrilevante l'elemento intenzionale". In più il tribunale di Castrovillari ha anche fornito altre argomentazioni per chiarire ulteriormente questo concetto, sotto il profilo dell'accertamento giudiziale della condotta antisindacale. Secondo il giudice: "Qualora non vengano in rilievo condotte tipizzate, ovvero violatrici di specifiche prerogative sindacali, l'accertamento giudiziale deve riguardare l'obiettivo idoneità lesiva della libertà sindacale da parte di condotte astrattamente lecite." "D'altra parte", recita la sentenza, "proprio la varietà dei comportamenti che in concreto possono risultare lesivi dei diritti e delle libertà sindacali hanno imposto al legislatore di utilizzare una formulazione più ampia nella descrizione della condotta antisindacale, essendo così demandato all'interprete il compito di verificare se i comportamenti denunciati integrino gli estremi dell'antisindacalità da intendersi nel senso soprariportato".

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E' SCARICABILE DAL NOSTRO SITO www.rdbwebstato.it